

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 8

OGGETTO: ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì venticinque del mese di Febbraio, alle ore 21:00 in CANELLI ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME		COGNOME E NOME		
1. BAGNULO FRANCA	SI	10. GABUSI MARCO	SI	
2. BALESTRIERI FRANCESCA	SI	11. GAI ALDO	NO	
3. BASSO RAFFAELLA	SI	12. GANDOLFO PAOLO	SI	
4. BEDINO SIMONA	SI	13. MARANGONI LUCA	SI	
5. BOCCHINO GIOVANNI	SI	14. MASSARI CLAUDIA	SI	
6. CECCONATO FIRMINO	SI	15. MERLINO PIERCARLO	SI	
7. CORINO ANGELICA	SI	16. NEGRO ALESSANDRO	SI	
8. D'ASSARO ANTONIO	NO	17. NESPOLA EMANUELA	SI	
9. DENICOLAI GIOVANNI	SI			

TOTALE PRESENZE 15

Assiste il Segretario Generale ANNA SACCO BOTTO.

Il Presidente Signor MERLINO PIERCARLO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito nella Legge 2 maggio 2014, n. 68 e con D.L. 09/06/2014 n. 88 che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 29/04/2014 e s.m.i.;

VISTI, in particolare, il seguente comma dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito nella Legge 2 maggio 2014, n. 68 e con D.L. 09/06/2014 n. 88:

"677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille";

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la Legge di Stabilità n. 145 del 30 dicembre 2018 che ha rimosso il blocco degli aumenti dei tributi locali dettato dal comma 26 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente atto;

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Dato atto che il Presidente, con unanime consenso del Consiglio, dispone la discussione della proposta in questione congiuntamente a tutti i punti all'ordine del giorno riguardanti i tributi locali (punti 5, 6, 7, 8 e 10 dell'O.d.G.) e dichiara aperta la discussione: omissis giusta registrazione seduta depositata agli atti;

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il provvedimento;

Con voti:

PRESENTI: n. 15 VOTANTI: n. 15 FAVOREVOLI: n. 12

CONTRARI: n. 3 (Negro, Bedino, Denicolai)

ASTENUTI: n. --

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di **confermare le aliquote** dell'anno 2018 per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anche per l'anno 2019:

Abitazione principale nelle categorie catastali A/1,	4‰ (aliquota massima IMU 6‰ – aliquota TASI				
A/8 e A/9, e relative pertinenze	applicata 2‰)				
Tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione	8,3% (aliquota massima IMU 10,6% – aliquota TASI				
principale	applicata pari a 2‰)				
Terreni agricoli	8,3 ‰ (non assoggettati alla TASI)				
Aree fabbricabili	8,8 ‰ (aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI				
	applicata pari a 1‰)				
Fabbricati D (esclusi i D5)	8,3 ‰ (aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI				
	applicata pari a 2‰)				
Fabbricati D5	8,6% (aliquota massima IMU 10,6% – aliquota TASI				
	applicata pari a 2‰)				
Fabbricati utilizzati per l'esercizio di commercio al	8,6‰ (aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI				
dettaglio medie e grandi strutture di vendita	applicata pari a 2‰)				

- 3) Di dare atto che i fabbricati rurali strumentali e i beni merce sono esenti dall'IMU;
- 4) Di dare atto che anche per l'anno 2019, i fabbricati dati in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, hanno la possibilità di pagare l'IMU e di conseguenza la TASI con la base imponibile ridotta del 50%, alla stregua degli immobili inagibili e storici, solo nel caso sussistano i requisiti previsti dall'art. 1 comma 10 Legge 208/2015. Non è più possibile l'equiparazione alle abitazioni principali;
- 5) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 6) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2019;
- 7) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2014 e successive modificazioni intervenute negli anni;
- 8) Di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 9) Di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Per l'IMU e la TASI, la pubblicazione costituisce ai sensi del comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 -

condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote. Tale trasmissione telematica costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio degli atti al MEF. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; dall'anno 2016 il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, come previsto dall'art. 1 comma 10 lettera "e" della Legge 208/2015. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Su proposta del Presidente di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti espressi per alzata di mano:

PRESENTI: n. 15 VOTANTI: n. 15 FAVOREVOLI: n. 12

CONTRARI: n. 3 (Negro, Bedino, Denicolai)

ASTENUTI: n. --

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25/02/2019. Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.to MERLINO PIERCARLO IL SEGRETARIO GENERALE F.to ANNA SACCO BOTTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 01 marzo 2019 al 16 marzo 2019, ai sensi dell'articolo 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, numero 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
ANNA SACCO BOTTO

Canelli, lì 01/03/2019

ESECUTIVITA'

	La presente deliberazione e divenuta esecutiva in da	ita 2	5 tebbraio	2019	9:
•	perché dichiarata immediatamente eseguibile	(art.	. 134 c.4 D	.Lgs	267/2000)

• perché decorsi10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs 267/2000)

Canelli, lì 01/03/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
ANNA SACCO BOTTO

E' copia conforme all'originale.

Canelli, lì 01/03/2019

IL SEGRETARIO GENERALE ANNA SACCO BOTTO